

Linee guida del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere*

Principi generali

L'utilità di emanare "linee guida" in materia di famiglia è apparsa evidente a partire dalla constatazione delle ampie divergenze interpretative che si osservano tuttora, pure a distanza di più di tre lustri dalla riforma del 2006. E' sembrato giusto e doveroso, pertanto, rendere noti i principi generali che si ritiene di dover osservare, naturalmente tenendo conto anche delle specificità dei singoli casi: ma solo con interventi a posteriori. In altre parole, quando giustamente la Suprema Corte afferma la tendenziale pariteticità dei genitori separati rispetto ai figli (ex pluris (Cass. 26697/ 2023, e Cass. 1993/2022) null'altro può voler dire se non che certamente la pari presenza e l'assunzione di pari responsabilità e sacrifici da parte dei genitori separati non deve essere imposta rigidamente in qualsiasi situazione, ma comunque deve costituire la soluzione principale e ordinaria, rispetto alla quale sono ammessi scostamenti, ma solo in via subordinata e motivatamente.

Di qui segue direttamente che non può esistere un genitore ufficialmente e stabilmente "prevalente", quale figura giuridica creata dal giudice, con caratteristiche proprie in termini di diritti e doveri, mentre ben possono darsi situazioni asimmetriche contingenti e perfettamente reversibili, se del caso, ovvero in funzione di esigenze dei figli, soprattutto se adolescenti. Così come dovranno essere assunti compiti di cura da ciascun genitore, concordati o dettati dal giudice, in osservanza del primo comma dell'art. 337 ter c.c. a pena della non omologabilità dell'eventuale accordo, in assenza di giustificato motivo.

Nel medesimo senso la forma del mantenimento - in aggiunta alle voci di spesa inevitabilmente legate alla convivenza - dovrà essere prioritariamente quella diretta (v. Cassazione da 23411/2009 a 26697/2023), ovvero con assunzione da parte di ciascun genitore dell'onere di provvedere per intero a soddisfare determinate necessità dei figli, attribuite in funzione delle personali risorse: come del resto è deducibile dal comma IV dell'art. 337 ter c.c. Ossia lasciando all'eventuale assegno una funzione meramente perequativa, da utilizzare solo "ove necessario" per rispettare il principio di proporzionalità.

Inoltre, si ritiene opportuno che il **Piano Genitoriale** che ogni coppia in separazione presenta al giudice, eventualmente redatto con l'ausilio di un operatore specializzato, congiuntamente o disgiuntamente, in linea con quanto suggerito dall'art. 473-bis,12 ultimo comma cpc, allarghi i contenuti alle previsioni per il futuro e non si limiti al rendiconto di ciò che ha preceduto la rottura

del legame di coppia. A tal fine si farà riferimento a quello elaborato dalla Camera Minorile di Firenze in collaborazione con la Scuola di Psicologia dell'Università di Padova.

Aspetti particolari

Ciò premesso, per quanto attiene alla frequentazione, a prescindere dalla quantificazione della presenza dei figli presso ciascuno dei genitori, verrà disposta la loro domiciliazione presso ciascuno di essi.

La frequentazione verrà riportata in termini puramente descrittivi: *i figli staranno presso la madre nei giorni... e presso il padre nei giorni...*: che queste presenze siano uguali o no. Se l'affidamento è condiviso è soppresso l'uso di termini quali "diritto di visita", genitore "collocatario", ovvero "prevalente", ovvero "convivente"; e simili.

Per indicare i riferimenti abitativi dei figli, ai fini dei rapporti con le istituzioni (ad esempio scolastici o sanitari) si farà riferimento alla mera "**residenza anagrafica**", da intendersi priva di qualsiasi significato giuridicamente rilevante, ovvero non atta a introdurre differenze tra il genitore co-residente e l'altro, in affidamento condiviso. Nel medesimo senso, la scelta della "**residenza abituale**" sarà definita con riferimento alla regione o allo stato in cui i figli sono abituati a vivere, al solo scopo di definire il giudice competente in caso di allontanamento unilaterale di uno dei genitori assieme ai figli. Resta pertanto netta la differenza tra genitore non affidatario e genitore affidatario ma casualmente meno presente (fin qui spesso definito "non collocatario").

Come accennato, il **mantenimento dei figli** verrà organizzato secondo il criterio prioritario della forma diretta per capitoli di spesa, utilizzando un assegno perequativo solo ove strettamente necessario. Ad esempio, nel caso di contenute differenze di reddito tra i genitori si può evitare l'assegno compensandole mediante l'attribuzione delle voci di spesa più onerose al genitore più abbiente. In pratica, verranno attribuite all'uno o all'altro genitore tutte le voci di spesa già esistenti o prevedibili nell'immediato, lasciando fuori dalla decisione solo gli oneri al momento imprevedibili. Questi, se e quando si presenteranno, verranno ripartiti secondo il principio della proporzione. In questo modo la distinzione tra spese "ordinarie" e "straordinarie" non ha più ragion d'essere, sostituita da quella tra spese prevedibili (attribuite immediatamente al momento della decisione iniziale e ovviamente aggiornabili periodicamente, con il mutare, ad es., delle attività dei figli) e quelle imprevedibili, che saranno ripartite in funzione della già stabilita proporzione tra i redditi e non al 50%. Allo stesso modo cade ogni necessità di consultazione, preventivo accordo e documentazione. Analogamente si evita il controsenso di attribuire il costo del mantenimento "ordinario" a un solo genitore, benché entrambi conviventi; specie in regime condiviso.

L'attribuzione di un determinato capitolo di spesa, con l'eccezione di quelle indispensabili e minimali (ad esempio biancheria intima, medicinali da banco e simili), non comporta **poteri decisionali** in quell'ambito. Ad esempio, assumere l'onere di coprire i costi per le attività sportive non comporta il diritto di scegliere come attività il nuoto e la particolare piscina ove praticarlo: scelte che dovranno essere concordate. In particolare, i criteri per la partecipazione alle spese non quotidiane e non previste nonché per le decisioni relative ad esse sono quelli indicati dalle linee guida dell'Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM, <https://lnx.camereminorili.it/linee-guida-uncm-sulle-spesse-straordinarie/>) e riportati nel Piano Genitoriale adottato.

La possibilità che uno dei genitori non assuma alcun compito di cura - periodi di convivenza a parte - dovrà essere limitato ai casi di materiale impossibilità, ad esempio legata alla distanza, alla salute, o ad impegni di lavoro che tengano quel genitore continuativamente distante per lunghi periodi. Ove per giustificati e specificati motivi si debba procedere a un mantenimento in forma indiretta (comunque nella misura più limitata possibile) verrà disposta l'erogazione di un assegno che non ha valenza perequativa, ma sostitutiva del contributo diretto. In tal caso verrà effettuata una distinzione tra voci di spesa comprese nell'assegno o escluse da esso, necessariamente da concordare e documentare oppure no, seguendo i criteri indicati nelle linee guida dell'UNCM.

In accordo con il quarto comma dell'articolo 337-ter c.c. nel caso di frequentazione significativamente asimmetrica verrà attribuita valenza economica al maggior onere nel **lavoro di cura dei figli**, oltre che alla maggior rilevanza delle spese legate alla convivenza. Più in generale, ciascuna delle parti dovrà riferire al giudice, anche attraverso il Piano genitoriale ove compilato, quali sono i **compiti di cura**, attinenti alla convivenza o meno, che intende assumersi. Ciò vale quando si procede all'affidamento dei figli sia in forma consensuale che per via giudiziale. Allo scopo di evitare che si creino vuoti, ovvero che esistano dimenticanze nell'attribuzione dei compiti di cura, dovranno essere riportati da ciascuno quelli che intende assumere personalmente, lasciando all'altro, per differenza, tutti i rimanenti.

L'**assegnazione della casa familiare** nel caso in cui la frequentazione sia paritetica avverrà rispettando i diritti reali su di essa di ciascuno dei genitori, dal momento che i figli vi si tratteranno per tempi circa uguali. Nel caso in cui la frequentazione sia necessariamente sbilanciata la casa familiare verrà assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, considerando anche l'ipotesi che ad essi giovi una minore presenza in essa e non necessariamente vantaggioso il criterio di conservazione dell'habitat.

Nel caso in cui ad allontanarsi dalla casa familiare sia il genitore meno abbiente, e che questi abbia difficoltà a coprire le spese del nuovo alloggio ove vivrà insieme ai figli per una parte del tempo, di tale onere si terrà conto nella regolazione complessiva dei rapporti economici tra i genitori. Oltre al

fatto che proprio la presenza dei figli, che hanno comunque diritto ad un tenore di vita simile presso entrambi i genitori, che condiziona la scelta dell'alloggio e crea un obbligo al genitore più abbiente.

Per quanto attiene al **mantenimento del figlio maggiorenne** non autosufficiente economicamente il tribunale adotta i principi di autoresponsabilità, sia attiva che passiva, e di prossimità (v. Cass. 17183/2020, nonché Cass. 26875/2023), stabilendo che:

- non può farsi riferimento a un “*genitore convivente*”, tipicamente identificandolo con quello che in precedenza veniva chiamato “*genitore collocatario*”, visto che il figlio, soggetto maggiorenne, trascorre dove vuole tutto il tempo che vuole;
- ove sia previsto il versamento di un assegno, l'obbligo è considerato assolto quando questo sia versato direttamente al figlio maggiorenne, senza la necessità di rivolgersi al giudice per averne l'autorizzazione;
- i genitori sono qualitativamente ugualmente obbligati nei confronti del figlio e quantitativamente in misura proporzionale alle rispettive risorse, ritenendo questi a sua volta obbligato a contribuire alle spese domestiche nella misura in cui convive con ciascuno di essi, ai sensi dell'articolo 315 bis comma quarto c.c.;
- in via generale, la prova dell'esistenza del diritto al mantenimento deve essere fornita dal beneficiario, anche semplicemente documentando la propria diligente permanenza agli studi, così come questi è tenuto a comunicare ai genitori la raggiunta autosufficienza economica, anziché far gravare la medesima sugli obbligati.

Per facilitare il compito ai proponenti ricorso per separazione consensuale è stato anche redatto e messo a disposizione un facsimile di domanda.

Infine, per quanto riguarda l'**ascolto** dei figli minorenni dotati di sufficiente discernimento – che non può essere considerato “mezzo di prova” - anche in caso di accordo tra i genitori questi vi è ammesso ove ne faccia richiesta, quale che sia la forma utilizzata.

Santa Maria Capua Vetere – 13 ottobre 2025

*In corso di ufficializzazione